

PROPOSTE DI MODIFICA TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AIGA DIGNITA' DEL LAVORO

Il Dipartimento AIGA Dignità del lavoro, unitamente al referente di Giunta Avv. Anna Coppola, e con il supporto dell'Ufficio legislativo, analizzate le disposizioni del TU 115/2002 in materia di Spese di Giustizia, considerate le ultime pronunce della Corte Costituzionale, la molteplicità di prassi applicate a causa delle lacune normative, ha elaborato una proposta di intervento e riforma delle disposizioni del Testo Unico.

Di seguito sono riportati gli articoli interessati dalla proposta di riforma.

Si leggano pertanto sia le motivazioni elaborate dal Dipartimento, che le proposte di modifica elaborate.

Sommario

<u>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</u>	<u>3</u>
<u>Modifiche all'art. 10 TUSP (esenzioni).....</u>	<u>4</u>
<u>Modifica all'art. 30 TUSP - (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)....</u>	<u>6</u>
<u>Modifica all'art. 32 TUSP - (Notificazioni a richiesta delle parti).....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 37 DPR 131/1986 – Esenzione per i provvedimenti che definiscono i procedimenti richiamati ex art. 10 TUSP.....</u>	<u>7</u>
<u>Modifiche ART. 45 e 46 TUSP (Indennità per i testimoni residenti e non residenti e spese di viaggio).....</u>	<u>8</u>
<u>Modifica ART. 65 TUSP (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise).....</u>	<u>9</u>
<u>Modifiche agli artt. 74 e 75 TUSP (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità).....</u>	<u>10</u>
<u>Modifiche all'art. 76 TUSP (Condizioni per l'ammissione).....</u>	<u>12</u>
<u>Modifiche ART. 79 TUSP (Contenuto dell'istanza).....</u>	<u>15</u>
<u>Modifiche art. 82 TUSP (Onorario e spese del difensore).....</u>	<u>16</u>
<u>Modifica all'art. 83 TUSP - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.....</u>	<u>18</u>
<u>Introduzione dell'art. 83 bis TUSP (Onorario e spese dell'amministratore di sostegno).....</u>	<u>19</u>
<u>Modifiche ART. 90 TUSP (Equiparazione dello straniero e dell'apolide).....</u>	<u>21</u>
<u>Modifiche ART. 92 TUSP (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione).....</u>	<u>22</u>
<u>Modifiche ART. 93 TUSP (Presentazione dell'istanza al magistrato competente).....</u>	<u>23</u>
<u>Modifiche ART. 94 TUSP (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità).....</u>	<u>24</u>
<u>Introduzione art. 104 bis TUSP (Compenso dell'interprete).....</u>	<u>26</u>
<u>Modifiche ART. 107 TUSP (Effetti dell'ammissione).....</u>	<u>27</u>
<u>Modifica ART. 112 TUSP (Revoca del decreto di ammissione).....</u>	<u>28</u>
<u>Modifiche Art. 113 TUSP – Ricorso avverso decreto di revoca.....</u>	<u>30</u>

<u>Modifiche all'art. 116 TUSP – Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio...</u>	<u>30</u>
<u>Modifiche all'art. 117 TUSP. (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile).....</u>	<u>31</u>
<u>Modifiche Art. 120 TUSP – Ambito di applicabilità.....</u>	<u>32</u>
<u>Modifiche Art. 124 TUSP – Organo competente a ricevere l'istanza.....</u>	<u>32</u>
<u>Modifiche art. 130 e 131 TUSP (Compensi ed esclusioni).....</u>	<u>33</u>
<u>Modifiche all'art. 130bis TUSP - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.....</u>	<u>34</u>
<u>Modifiche all'art. 131 TUSP. (Effetti dell'ammissione al patrocinio).....</u>	<u>34</u>
<u>Introduzione dell'art. 272-bis TUSP in materia di diritti di copia e modifica dell'art. 273 per il diritto di certificato.....</u>	<u>36</u>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 24 della Costituzione dispone che il diritto di difesa è, per chiunque, un diritto inviolabile e prevede che l'assistenza legale sia assicurata anche alle persone prive dei mezzi necessari a sostenere i costi per promuovere un giudizio o per difendersi dinanzi l' Autorità giudiziaria.

L' effettivo diritto di difesa e la garanzia di accesso alla Giustizia per i soggetti meno abbienti, trova riconoscimento anche in disposizioni sovranazionali come l'art. 6 CEDU e l'art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ("PIDCP").

Nel sistema normativo nazionale il legislatore ha inteso dare concreta attuazione al canone costituzionale attraverso l'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato" che trova completa disciplina nel DPR 30 maggio 2002, n. 115, assicurando la difesa del non abbiente, sia esso cittadino che non, nel procedimento penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Sebbene l'istituto persegua l'indubbio fine di garantire l'effettività della difesa di soggetti economicamente deboli, il funzionamento dello stesso è gravemente inficiato da una serie criticità che necessitano di un intervento riformatore organico.

In primo luogo, la genericità delle disposizioni riguardo i requisiti di accesso, hanno prestato il fianco al proliferare, di prassi difformi che ancorano il provvedimento di ammissione al beneficio, alla sussistenza di requisiti non previsti da alcuna disposizione o alla produzione di documentazione non necessaria

Del pari non può non menzionarsi il filone giurisprudenziale degli ultimi anni che, ha prodotto un'interpretazione a dir poco restrittiva sia riguardo i requisiti di ammissione che, in tema di revoca del beneficio.

Circostanze queste che di fatto, non rispecchiano la ratio posta a fondamento dell'istituto vanificandone la sua effettività sostanziale.

Certamente anche l'eccessiva lentezza nella fase di liquidazione e nella corresponsione dei pagamenti dei compensi agli avvocati difensori, da parte dello Stato assume una non trascurabile rilevanza.

I cronici ritardi frustrano e svisiscono la funzione difensiva perché di fatto, trasformano il patrocinio a spese dello Stato, in un patrocinio a spese o a rischio per il professionista.

Ciò è imputabile alla mancanza di termini certi che dovrebbero imporsi sia al magistrato, all'atto dell'adozione del provvedimento di liquidazione, quanto alla cancelleria ed all'ufficio spese di giustizia in tutte le fasi successive all'emissione del decreto di liquidazione.

A tali criticità si affiancano altresì, problemi di carattere pratico e burocratico che potrebbero essere risolti attraverso la digitalizzazione dell'intera procedura nonché, attraverso l'implementazione delle piante organiche nei Tribunali.

Da ultimo non si deve dimenticare come, il tema della tutela dei non abbienti sia connesso alle questioni attinenti la retribuzione del difensore non sempre equa, dignitosa e rispondente all'impegno professionale profuso.

Tale aspetto non può essere considerato meno rilevante posto che, il difensore dei più deboli proprio in ragione di tale sua funzione, è lo strumento attraverso il quale lo Stato rende concreta la garanzia costituzionale e sovra nazionale per i non abbienti di far valere i propri diritti nei diversi contesti, secondo il canone dell'uguaglianza

Avv. Anna Coppola – Giunta Nazionale AIGA

Avv. Valentina Brecevic – Coordinatore Dipartimento Nazionale Aiga Dignità del Lavoro

I componenti: **Avv. Pasquale Schiariti, Avv. Silvia Ebbs, Avv. Alessandro Pagnini,**

Avv. Gian Marco Pace, Avv. Alessandro Martinuzzi

Ufficio legislativo – **Avv. Valeria Parolari, Avv. Elio Carlino, Avv. Benedetta Torrese,**

Avv. Tommaso Bendinelli

◦ **Modifiche all'art. 10 TUSP (esenzioni)**

Le esenzioni al pagamento del contributo unificato sono disciplinate dall'art. 10 DPR 115/02. Al fine di adeguare le disposizioni allo spirito dell'Istituto ed alle più recenti interpretazioni legislative, si propongono tre interventi.

1. Il primo afferisce l'introduzione di una specificazione riguardo l'ipotesi di cui al comma 2, circa i procedimenti afferenti la "prole". Il Ministero della Giustizia con la circolare del 31.07.2002 n. 5 ha inteso limitare l'espressione "prole" alle sole persone minori d'età. Inoltre, in seguito alle prassi instauratesi negli anni in alcuni Uffici Giudiziari, si è ritenuto che l'esenzione trovi applicazione solo se, il relativo procedimento abbia avuto inizio quando la prole sia ancora minorenni. In questo modo, ad esempio, è esclusa l'azione di recupero degli assegni di mantenimento arretrati maturati durante la minore età, ma avviata quando i figli sono diventati maggiorenni, magari solo da qualche settimana. Si ritiene che l'interpretazione del Ministero, e la prassi invalsa negli Uffici, sia una forzatura rispetto al chiaro dato letterale della norma, che non distingue affatto fra figli minorenni e maggiorenni, né differenzia sul momento in cui è iniziata l'azione. Da questa interpretazione e da questa prassi consegue una disparità di trattamento riguardo situazioni pressoché analoghe e già complesse, perché di per sé sono il frutto di condizioni familiari critiche. Difatti è notorio che anche la prole maggiorenne, continui a far affidamento sulla capacità economica dei genitori fintanto che non è terminato il percorso di studi o almeno, fino a quando non si raggiunga una stabilità lavorativa ed economica.

2. La secondo modifica che si propone, consiste nell'introduzione di un quarto comma, che esenti dal contributo unificato procedimenti connessi al patrocinio a spese dello Stato e svolti secondo la procedura ex art. 170 TUSP, ovvero: il rigetto dell'istanza di ammissione (art. 99), al decreto di revoca (art. 112) e al decreto di pagamento (art. 84).

<i>Art. 10 – Esenzioni - Testo attuale</i>	<i>Art. 10 – Esenzioni - Testo modificato</i>
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

<p>2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.</p>	<p>2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa, compreso il procedimento di cui all'art. 337 septies c.c..</p>
<p>3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.</p>	<p>3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.</p>
	<p>4. Non sono soggetti al contributo unificato le opposizioni al decreto di ammissione o di revoca al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato nonché ai decreti pagamento ex art. 84, 99 e 112 del presente testo unico.</p>

◦ **Modifica all'art. 30 TUSP - (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)**

Allo scopo di mantenere coerente il sistema normativo si ritiene che le esenzioni previste dall'art. 10 per il contributo unificato, debbano essere estese anche alle anticipazioni forfettarie ex art. 30 TUSP. Si propone pertanto una modifica del primo comma, introducendo un inciso nell'ultimo periodo, da una parte richiamando esplicitamente l'art. 10, dall'altro introducendo un rinvio aperto ad altre norme speciali.

Art. 30 - Testo attuale	Art. 30 - Testo modificato
<p>1.La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.</p>	<p>1.La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo e comunque ai procedimenti di cui</p>
<p>2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti</p>	<p>all'art. 10 del presente testo unico oltre alle ipotesi speciali previste da altre disposizioni normative.</p> <p>2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante</p>

dell'impugnante e del difensore.	ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
----------------------------------	---

○ **Modifica all'art. 32 TUSP - (Notificazioni a richiesta delle parti)**

Si propone, sempre al fine di favorire una organicità normativa, di estendere l'esenzione per le notificazioni inerenti tutti i procedimenti previsti dall'art. 10 TUSP.

<i>Art. 32 (Notificazioni a richiesta delle parti) Testo attuale</i>	<i>Art. 32 (Notificazioni a richiesta delle parti) Testo modificato</i>
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.	<p>1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.</p> <p>2. In ogni caso nei procedimenti di cui all'art. 10 del presente testo unico oltre che nei casi disciplinati da altre norme, le spese di notifica, i diritti e le indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari si considerano a carico dell'erario.</p>

○ **Art. 37 DPR 131/1986 – Esenzione per i provvedimenti che definiscono i procedimenti richiamati ex art. 10 TUSP**

Per coerenza sistematica, si propone altresì di intervenire sull'art. 37 DPR 131/1986 esplicitando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per i procedimenti di cui all'art. 10 TUSP.

<i>Art. 37 - Testo attuale</i>	<i>Art. 37 - Testo modificato</i>
1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla	1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla

<p>sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.</p> <p>2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.</p>	<p>sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.</p> <p>2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.</p> <p>3. Sono esenti da imposta gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, i procedimenti di cui all'art. 10 DPR 115/2002.</p> <p>4. Ove non previsto da altre normative, non sono tenuti al versamento dell'imposta nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti che le riguardano.</p>
---	---

- **Modifiche ART. 45 e 46 TUSP (Indennità per i testimoni residenti e non residenti e spese di viaggio)**

Le indennità di cui agli artt. 45 e 46 del DPR 115/2002 sono talmente irrisorie che difficilmente i testimoni le richiedono. Va ricordato che l'ufficio di teste risponde ad un dovere civico al quale non ci si può sottrarre e che in alcuni casi, può comportare dei costi non indifferenti per i soggetti che rivestono tale ruolo.

Stando così le cose, risulta pleonastico e anacronistico prevedere delle soglie di rimborso di pochi centesimi di euro che, rapportati all'aumento dei costi di trasporto e della giornata lavorativa, non ricoprono neanche in minima parte l'impegno assunto.

La proposta di modifica che si propone, prende quale esempio, l'indennità di trasferta riconosciuta ai lavoratori (non assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 51 TUIR) che riconosce il rimborso chilometrico - dal luogo di partenza del testimone a quello di arrivo - utilizzando le tariffe ACI in vigore al momento della trasferta.

A mero titolo esemplificativo, con un'auto di media cilindrata (1.5 TDCi 85 CV gasolio), il costo è di 0,3297 € a km. Ipotizzando, 100km dal luogo di residenza a quello in cui rendere la deposizione, il calcolo che andrebbe fatto, sarebbe:

$0,3297 \text{ €} \times 100\text{km} = 32,97 \text{ euro.}$

Tuttavia, al fine di evitare difficili e macchinosi calcoli, giacché – sempre considerando le tariffe ACI – ad ogni veicolo, marca, cilindrata, ecc, seguirebbe un calcolo differente, si propone un più ragionevole compromesso, consistente nel lasciare immutata l'indennità di **euro 0,36 ma moltiplicarla non al giorno come attualmente previsto, bensì ai chilometri**, quando ci si sposti con mezzo proprio.

Qualora la parte utilizzi mezzi di trasporto di linea (art. 46), invece, si potrebbe allegare alla richiesta di rimborso copia della prenotazione e/o del titolo di viaggio.

A livello operativo, auspicare la predisposizione di un modello da compilare con i dati personali (simile a quello che richiedono i lavoratori quale giustificazione per il lavoro al cancelliere), in calce al quale effettuare il calcolo:

€ 0,36 x Km = indennità

ovvero

allegare i titoli di viaggio

Infine, per agevolare ulteriormente il rimborso, si potrebbe intervenire a livello fiscale, **prevedendo la detraibilità** (almeno al 50%, in modo da coprire solo il prezzo d'andata) delle spese giustizia per testimonianza, allegandola alla dichiarazione dei redditi.

Indennità per testimoni residenti

Art. 45 - Testo attuale:	Art. 45 - Testo modificato
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.	1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.	2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità corrispondente a € 0,36 moltiplicato per la tratta chilometrica percorsa dal luogo di residenza al luogo in cui si terrà la testimonianza.

Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti

Art. 46 - Testo attuale	Art. 46 - Testo modificato
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.	1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.	2. Se tali servizi non esistono, si applica l'indennità chilometrica prevista dall'art. 45 co. 2.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.	3. Il comma 3 è abrogato.

◦ **Modifica ART. 65 TUSP (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)**

Con riferimento all'indennità dei giudici popolari si rende necessario approntare una modifica legislativa in ottica di adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT nonché, abbassando la soglia delle prime cinquanta udienze a trenta udienze, ai fini dell'aumento a € 51,65 giornaliera.

<i>Art. 65 – Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise- Testo attuale</i>	<i>Art. 65- Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise - Testo modificato</i>
<p>1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.</p> <p>2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliera per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliera per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.</p> <p>3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.</p> <p>4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p> <p>5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.</p>	<p>1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, aumentato secondo indici ISTAT</p> <p>2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliera per le prime trenta udienze, a euro 56,81 giornaliera per le trenta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.</p> <p>3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.</p> <p>4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.</p> <p>5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.</p>

- Modifiche agli artt. 74 e 75 TUSP (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

Al fine di rendere effettivo il dettato di cui all'art. 24 Cost., si propone di inserire tra i soggetti beneficiari dell'istituto, anche lo straniero e l'apolide.

Inoltre non può non considerarsi anche la recente sentenza della Consulta del 20 gennaio 2022 n. 10, con cui ha dichiarato incostituzionale il TUSP, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.

La Corte, anticipando il Legislatore, ha posto l'attenzione su un punto dolente dell'attuale normativa che di fatto "disincentiva" il ricorso alle ADR in questione, rendendo il giudizio l'unica strada percorribile, in termini di "sostenibilità finanziaria" per la parte che può essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Da ciò consegue la mancata adesione alle ADR.

Si propone pertanto, di modificare tali norme inserendo nel testo normativo l'esplicita applicabilità del patrocinio a spese dello stato riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

<i>Art. 74 (Istituzione del patrocinio) testo attuale</i>	<i>Art. 74 (Istituzione del patrocinio) testo modificato</i>
<p>1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p>	<p>1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino, straniero o apolide non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino straniero e apolide non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.</p> <p>3. E' assicurato il patrocinio in tutti i procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 ed in quelle di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche quando il procedimento si è concluso con esito negativo.</p>
<i>Art. 75 (Ambito di applicabilità) – Testo attuale</i>	<i>Art. 75 (Ambito di applicabilità) – Testo modificato</i>
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni	1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni

<p>fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.</p> <p>2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.</p> <p>2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.</p>	<p>fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e per i procedimenti di mediazione ex D. Lgs 28/2010 e di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 e L. 162/2014.</p> <p>2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.</p> <p>2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.</p>
---	--

○ **Modifiche all'art. 76 TUSP (Condizioni per l'ammissione)**

Al fine di uniformare l'applicazione della norma su tutto il territorio nazionale, stante la persistenza di prassi difformi nonché, al fine di limitare la crescente giurisprudenza di diniego all'accesso al beneficio, si propone una modifica del canone in esame, disponendo un elenco definitivo del contenuto dell'istanza di ammissione al beneficio anche nei casi in cui sia avanzata da soggetti extracomunitari ed apolidi.

A tal proposito si ritiene necessario, procedere ad una elencazione, il più esaustiva possibile, delle componenti che concorrono a determinare il reddito utile ai fini dell'ammissione al beneficio. Ciò non solo per utilità pratica ma anche per evitare eccessive disparità di trattamento nei singoli fori qualora alcuni cespiti reddituali vengano valutati o meno, ai fini del superamento della soglia di ammissione.

Le voci enucleate sono state individuate in base alla più recente giurisprudenza di merito nonché in base alle circolari del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate.

<i>Art. 76 – Condizioni per l'ammissione - Testo attuale</i>	<i>Art. 76 – Condizioni per l'ammissione - Testo modificato</i>
<p>1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.</p>	<p>1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68</p>
<p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p>	<p>2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>
<p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p>	<p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p>
<p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p>	<p>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito non rilevano: le pensioni e le indennità di accompagnamento di cui alla L.n. 18 del 1990 (escluse rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro e pensioni e indennità di accompagnamento per ciechi civili);</p>
<p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p>	<p>-l' assegno di mantenimento percepito ed emesso in favore della prole; - ogni alto cespite reddituale che verrà individuato con decreto Decreto Ministeriale di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato</p>
<p>4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600,</p>	<p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p>
<p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p>	<p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati</p>

<p>600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p> <p>4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.</p> <p>4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.</p>	<p>commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p> <p>4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p> <p>4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.</p> <p>4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.</p>
--	---

◦ **Modifiche ART. 79 TUSP (Contenuto dell'istanza)**

Stante la persistenza di prassi difformi nonché, al fine di limitare la crescente giurisprudenza di diniego di accesso al beneficio, si propone una modifica del testo dell'art. 79, prevedendo una elencazione definitiva del contenuto dell'istanza di ammissione, anche nei casi in cui il richiedente sia un soggetto extracomunitario o apolide.

Stante quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n.157 del 20 luglio 2021 per i cittadini Extra-UE sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva, anziché la certificazione consolare richiamata dall'art. 79, comma 2, DPR 115/2002. Con la citata sentenza la Corte ha precisato che, in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato, onde evitare un'irragionevole violazione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale ed una violazione del principio di uguaglianza tra cittadini italiani, cittadini UE ed i cittadini Extracomunitari, anche questi ultimi possono avanzare istanza di ammissione, utilizzando gli istituti di semplificazione amministrativa documentale.

<i>Art. 79 – Contenuto dell'istanza - Testo attuale</i>	<i>Art. 79 –Contenuto dell'istanza - Testo modificato</i>
<p>1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:</p> <p>a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;</p> <p>b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;</p> <p>c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;</p> <p>d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.</p> <p>2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la</p>	<p>L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:</p> <p>a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo e/o procedimento cui si riferisce, se già pendente;</p> <p>b) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 76, comma 2. Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi possono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale</p> <p>c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;</p> <p>d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni reddito che comportino il superamento della soglia definita all'art. 76 co. 1 lett. a), verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data</p>

<p>veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.</p>	<p>di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.</p> <p>2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea può corredare l'istanza, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero.</p> <p>3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato</p>
--	---

◦ [Modifiche art. 82 TUSP \(Onorario e spese del difensore\)](#)

Alla luce delle note prassi in essere nei diversi Uffici Giudiziari nonché delle lungaggini registrate in tutto il procedimento di liquidazione dei compensi professionali, che di fatto contribuiscono a collocare il difensore in un “limbo” di incertezza, si propone di apportare una modifica al contenuto dell'art. 82 del Testo Unico. Al fine di ovviare a liquidazioni inique e di uniformare i criteri cui l'A.G. dovrà fare riferimento, si propone di inserire un richiamo esplicito ai parametri ministeriali. In tal modo non solo si darà concreta attuazione al principio di un equo compenso -parametrato sulla quantità e qualità del lavoro svolto-ma, si procederà all'abrogazione delle norme che prevedono una riduzione (in percentuali differenti) del compenso del professionista. L'onorario e le spese spettanti al difensore dovranno essere liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento che deve essere emesso entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi e non inferiori ai minimi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Il decreto di pagamento dovrà essere notificato a mezzo pec al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero entro 10 giorni dalla relativa emissione.

Inoltre, al fine di armonizzare le disposizioni normative con l'estensione del beneficio anche alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, si rivela necessario introdurre un quarto comma

con cui venga disciplinata la liquidazione dei compensi al professionista che presta la sua opera, in contesti alternativi di risoluzione delle controversie.

<i>Art. 82 – Onorario e spese del difensore - Testo attuale</i>	<i>Art. 82 – Onorario e spese del difensore - Testo modificato</i>
<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p> <p>2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.</p> <p>3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero</p>	<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi né inferiori ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p> <p>2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.</p> <p>3. Il decreto di pagamento è notificato a mezzo pec al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, entro 10 giorni dalla relativa emissione.</p> <p>4. Nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente per il merito, osservando le previsioni di cui alle previsioni di cui all'art. 82 del presente decreto e secondo le modalità previste dal presente articolo.</p>

- **Modifica all'art. 83 TUSP - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte**

Come già innanzi precisato (modifica artt. 74 e 75 TUSP) la presente modifica è proposta al fine di potenziare le procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Inoltre non si può non ricordare che con la sentenza del 20 gennaio 2022 n. 10, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il TUSP nella parte in cui, non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.

Da tale pronuncia consegue altresì, l'ulteriore modifica dell'art. 83, comma 2, prevedendo che, nelle ipotesi di ricorso a risoluzioni alternative della controversia, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere il merito. Scelta questa, sollecitata dalla stessa Consulta nella citata sentenza.

<i>Art. 83 (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) – Versione attuale</i>	<i>Art. 83 (Onorario e spese del difensore dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) – Versione modificata</i>
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.	1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.	1-bis L'autorità giudiziaria competente per il merito liquida anche l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte della parte ammessa al gratuito patrocinio che abbia aderito ai procedimenti di mediazione ex D. Lgs 28/2010 e di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 e L. 162/2014, quando il loro esperimento è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale. 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.	del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.	cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

	<p>3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p> <p>3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.</p>
--	---

○ **Introduzione dell'art. 83 bis TUSP (Onorario e spese dell'amministratore di sostegno)**

Si propone inserire una apposita disposizione volta finalizzata a introdurre la liquidazione del compenso in favore dell' ADS e del tutore.

Si addivene a tale considerazione in ragione dell'iter giurisprudenziale, anche di matrice europea, che ha condotto ad assimilare, sotto il profilo IVA, l'indennità di cui all'art. 379 co. 1 c.c. ad un reddito di lavoro autonomo.

In particolare l'articolo 379, I co, c.c. se da un lato prevede la gratuità dell'ufficio tutelare, al secondo comma, riserva il potere del Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio e della complessità (rectius, difficoltà) dell'amministrazione, di assegnare al tutore un'equa indennità.

Dunque la legge prevede due parametri, uno oggettivo (l'entità del patrimonio) e uno soggettivo (la difficoltà dell'amministrazione), rimessi all'apprezzamento del Giudice Tutelare al fine di garantire e riconoscere il ristoro di tempo e risorse (equa indennità) dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso.

La giurisprudenza europea ha recentemente statuito che la protezione di persone legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un'attività economica (Corte UE, sentenza 15 aprile 2021), come tale soggetta ad IVA e, sulla base di tale principio, si ritiene di proporre un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri di cui all'articolo 379, II co. c.c., fermo il principio per cui l'indennità non debba pregiudicare il beneficiario

A ciò si aggiunga che a seguito di un interpello avanzato da un amministratore di sostegno (Avvocato del Foro di Lucca), l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di fare applicazione della risoluzione n. 2/E del 2012, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 52 TUIR, e quindi rilevante ai fini IVA.

<i>Art. 83 bis- Assente</i>	<i>Art. 83 bis – Indennità e spese dell'amministratore di sostegno e del tutore- Testo attuale</i>
	<p>1. L'indennità e le spese spettanti all'amministratore di sostegno e sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.</p> <p>2. L'istanza di liquidazione dell'indennità deve essere presentata annualmente in occasione del deposito del conto di</p>

	<p>gestione, e il decreto di pagamento è emesso dal giudice entro trenta giorni dalla data del deposito.</p> <p>3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero entro 30 giorni dalla relativa emissione</p>
--	--

- [Modifiche Art. 84 TUSP – Opposizione al decreto di pagamento](#)

Al fine di non gravare il soggetto non abbiente o il suo difensore dei costi afferenti il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, si propone di modificare la norma in esame prevedendo l'esenzione di detto ricorso da bolli, imposte, tasse e spese.

<i>Art. 84 – Opposizione al decreto di pagamento- Testo attuale</i>	<i>Art. 84 – Opposizione al decreto di pagamento- Proposte di modifica</i>
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.	1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 2. 2. Il ricorso è esente da bolli, imposte, tasse e spese.

- [Modifiche Art. 86 TUSP – \(Recupero delle somme da parte dello Stato\)](#)

In ragione di una crescente interpretazione giurisprudenziale particolarmente restrittiva della norma in esame, si ritiene di dover apportare una modifica al testo di cui all'art. 86 TU.

Tale proposta vuole evitare che la non ammissione o la revoca del beneficio pregiudichino il diritto del difensore a percepire il compenso per l'attività defensionale prestata,

Per tale ragione è necessario prevedere che, in caso di non ammissione o di revoca intervenuta dopo lo svolgimento di attività defensionale, l'A.G. liquidi il compenso spettante al difensore, agli ausiliari ed ai consulenti che hanno svolto attività professionale necessaria e non differibile, riservando alla Stato il diritto di ripetere le somme dal beneficiario.

<i>Art. 86 – Recupero delle somme da parte dello Stato- Testo attuale</i>	<i>Art. 84 – Recupero delle somme da parte dello Stato - Proposte di modifica</i>
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.	1. Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. 2. Qualora il provvedimento di non ammissione al beneficio o di revoca dello stesso venga emesso dall'Autorità Giudiziaria dopo lo svolgimento di attività defensionale necessaria o non differibile, ivi compresa quella degli ausiliari e del consulente tecnico, l' Autorità Giudiziaria provvede comunque alla liquidazione del compenso per l'attività prestata. 3. Nelle ipotesi di cui al comma che precede lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le

	<p>somme eventualmente pagate.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 non si applicano in caso di inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio per mancanza dei contenuti di cui all'art. 79 co. 1 e 2, nonché per mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79 co. 3.</p>
--	--

◦ **Modifiche ART. 90 TUSP (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)**

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, anche se irregolare e/o senza fissa dimora e all'apolide residente/domiciliato nello Stato.

Si ritiene infatti che, al fine di dare concreta attuazione al disposto di cui all'art. 6 c.3 lett. c) della Cedu ed al disposto costituzionale di cui all'art. 24 sia necessario inserire tra i soggetti che possano beneficiare dell'istituto, anche lo straniero irregolare e senza fissa dimora.

Al riguardo va precisato che la Cassazione con Sent. n.164 del 05.01.2018 ha specificato che lo straniero irregolare può accedere al beneficio, solo nel caso in cui abbia depositato istanza di protezione o abbia avviato un procedimento di regolarizzazione.

<i>Art. 90 – Equiparazione dello straniero e dell'apolide - Testo attuale</i>	<i>Art. 90 – Equiparazione dello straniero e dell'apolide - Testo modificato</i>
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.	1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì all'apolide residente o domiciliato nello Stato ed allo straniero, anche se irregolare e/o senza fissa dimora , laddove abbia depositato istanza di protezione o abbia avviato un procedimento di regolarizzazione.

◦ **Abrogazione ART. 92 TUSP (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)**

Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si ritiene sia iniquo prevedere che l'innalzamento del reddito in caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari di cui all'art. 92 disponga solamente nell'ambito del processo penale, creando di fatto, una disparità di trattamento ed una improbabile gerarchia di valori tra gli interessi civili e gli interessi che invece sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale.

Ciò pare difficilmente comprensibile nonostante la decisione della Consulta che, con la sent. n. 237 del 19 novembre 2015, già si era espressa sul tema, specificando come le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto a quelli civili o amministrativi in qualche modo giustificano tale disparità di trattamento, prevedendo una maggior tutela per chi “subisce” l’azione penale. Difatti sebbene l’ontologica diversità dei procedimenti può giustificare discipline differenziate, la necessità di una concreta valutazione delle condizioni economiche richiede, a ben vedere, un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza e diseguaglianza dell’attuale disciplina.

<i>Art. 92 – Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione - Testo attuale</i>	<i>Art. 92 – Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione - Testo modificato</i>
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.	- Abrogato -

◦ **Modifiche ART. 93 TUSP (Presentazione dell’istanza al magistrato competente)**

Per accelerare le fasi di ammissione, liquidazione e pagamento dei compensi professionali nonché, nell’ottica di favorire la progressiva digitalizzazione dei documenti cartacei prevista per le P.A. dal D.Lgs 179/2016, si propone di modificare le disposizioni di cui all’art. 93 TUSP prevedendo che l’istanza di ammissione possa essere presentata mediante modalità telematica.

<i>Art. 93 – Presentazione dell’istanza al magistrato competente - Testo attuale</i>	<i>Art. 93 – Presentazione dell’istanza al magistrato competente - Testo riformato</i>
1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.	1. L’istanza di ammissione al patrocinio è presentata esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).	2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l’ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza, ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura penale,	1.bis La parte civile può presentare l’istanza di ammissione al beneficio, entro 20 giorni dal provvedimento di ammissione esclusivamente con modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del

<p>la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.</p>	<p>Ministero della giustizia.</p> <p>3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.</p> <p>Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, sempre secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo</p>
--	--

○ **Modifiche ART. 94 TUSP (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)**

Al fine di armonizzare la presente disposizione con quanto disciplinato dall'art. 79 e, in considerazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 giugno 2021, n. 157 (Gazz. Uff. 21 luglio 2021, n. 29 - Prima serie speciale) si ritiene sia necessario espungere dal testo la richiesta di certificazione consolare,abolire la l'abolizione della certificazione consolare, per i redditi prodotti all'estero e che dunque, tale documentazione venga sostituita con una relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra cittadini italiani, di stati appartenenti all'UE e quelli extra UE e per garantire l'effettività e l'uguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale.

A tal proposito si evidenzia che già la Cassazione con la sent. n. 8167/2018 si era espressa, riguardo l'interpretazione degli artt. 79 e 94 TUSP, affermando che l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero, può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione .

<i>Art. 94 – Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità - Testo attuale</i>	<i>Art. 94 – Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità - Testo modificato</i>
<p>1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.</p>	<p>1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.</p>
<p>2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.</p>	<p>2. Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, per i redditi prodotti all'estero, può corredare l'istanza, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero.</p>
<p>3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta,</p>	<p>3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura,la certificazione di cui al comma che precede, può anche essere prodotta, entro venti</p>

entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.	giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
--	---

◦ **Introduzione art. 104 bis TUSP (Compenso dell'interprete)**

Al fine di garantire l'effettività del diritto alla difesa, si ritiene necessario estendere il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato anche, nel caso di nomina dell'interprete ove, il cittadino straniero non parli la lingua italiana.

<i>Art. 104 bis – Compenso dell'interprete - Testo attuale</i>	<i>Art. 104 bis – Compenso dell'interprete - Testo modificato</i>
Assente	<ol style="list-style-type: none"> Il cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana può nominare un proprio interprete il cui compenso è liquidato nei tempi e nei modi di cui all'art. 83. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

- **Abrogazione art. 106 bis TUSP – Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato**

Si propone di abrogare il presente articolo al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui all'art. 82 e di ovviare alla eccessiva discrezionalità registrata al momento della liquidazione dei compensi. Invero l'introduzione della disposizione in esame avvenuta nel, non aveva trovato il favore dell'Avvocatura che già nel corso del XXXII Congresso nazionale forense di Venezia e successivamente nelle sedi di Rimini e Catania, deliberò al fine di eliminare le disparità e le ineguaglianze presenti nella disciplina vigente riguardo le riduzione dei compensi spettanti al professionista che presta la sua opera, in un procedimento civile ovvero in un procedimento penale. Vi è da considerare inoltre che, sotto un profilo normativo il criterio generale per le liquidazioni, richiamato anche dal DM 55/14 prevede che il compenso dell'avvocato debba essere proporzionato all'importanza ed alla qualità dell'opera prestata, prescindendo dalla natura della controversia.

<i>Art. 106 bis Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato - Testo attuale</i>	<i>Art. 106 bis – Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato - Testo modificato</i>
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.	<ol style="list-style-type: none"> Abrogato.

◦ **Modifiche ART. 107 TUSP (Effetti dell'ammissione)**

Il presente articolo disciplina le spese gratuite e quelle anticipate dall'erario.

Tra le spese gratuite si ritiene necessario inserire quelle sostenute dal difensore prima del provvedimento di ammissione. La ratio di tale modifica risiede nella necessità di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa sin dall'assunzione dell'incarico difensivo che non può mai prescindere dalla tempestiva, materiale disponibilità degli atti processuali.

Inoltre, riteniamo sia corretto inserire nel presente articolo anche la previsione del rimborso delle indennità e delle spese di viaggio per gli avvocati, ingiustamente unici soggetti per i quali tali spese non sono previste, includendovi così anche i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Spesso infatti accade che, anche in regime di gratuito patrocinio (posto che non è obbligatorio scegliere un avvocato che risulti appartenente al foro presso il quale è incardinato il processo), l'avvocato debba sostenere viaggi e trasferte, a volte anche impegnativi. E' sicuramente ingiusto addossare tali spese all'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato o, addirittura – come sovente succede – lasciarle sostanzialmente a carico dello stesso difensore.

Il diritto di difesa è leso dal momento in cui si arriva paradossalmente a "imporre" ad un soggetto con i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato di dover scegliere un avvocato che, seppure iscritto alle liste, dovrebbe essere dello stesso distretto, se non addirittura del circondario, del foro del tribunale ove si tiene la causa.

<i>Art. 107 – Effetti dell'ammissione - Testo attuale</i>	<i>Art. 107 – Effetti dell'ammissione - Testo modificato</i>
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.	1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.	2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:	3. Sono spese anticipate dall'erario dalla data di presentazione dell'istanza o da quella di formulazione della riserva:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;	a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;	b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;	c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;	d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori

e) l'indennità di custodia;	privati autorizzati;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;	e) l'indennità di custodia;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	f) l'onorario e le spese agli avvocati, nonché le indennità di trasferta e le spese di viaggio;
	g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

- [Modifica ART. 112 TUSP \(Revoca del decreto di ammissione\)](#)

Come è noto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9727/2022) è tornata a confermare l'orientamento in base al quale, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca del beneficio dell'ammissione, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il superamento della soglia reddituale.

Tale interpretazione del dato normativo, frustra il fine dell'istituto comportando la revoca del beneficio anche nei casi in cui, il richiedente, sia di fatto in possesso dei requisiti reddituali.

Per tale ragione, al fine di ovviare di evitare tali irrazionali situazioni pratiche, si rende necessario prevedere che la revoca del beneficio possa intervenire solo quando, le variazioni di reddito non comunicate, superino i limiti previsti dalla legge.

Art. 112 - Revoca del decreto di ammissione- Testo attuale	Art. 112 - Revoca del decreto di ammissione - Testo modificato
<p>1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :</p> <p>a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;</p> <p>b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;</p> <p>c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;</p> <p>d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. (1)</p> <p>2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.</p>	<p>1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :</p> <p>a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito nel solo caso in cui queste superino i limiti reddituali per l'ammissione al beneficio;</p> <p>b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;</p> <p>c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare, o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 84 co.3</p> <p>d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. (1)</p> <p>2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche</p>

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.	all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.	3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

○ **Modifiche Art. 113 TUSP – Ricorso avverso decreto di revoca**

Al fine di uniformare i mezzi di impugnazione ed in particolare la necessità di non far gravare i costi dell'opposizione al decreto di pagamento sul soggetto non abbiente o sul suo difensore, è necessario rendere esente il relativo procedimento.

Art. 113 - Ricorso avverso decreto di revoca- Testo attuale	Art. 113 - Ricorso avverso decreto di revoca - Testo modificato
Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97	Contro il decreto che dispone la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 112, è ammesso ricorso nelle forme previste dal presente Decreto. Il ricorso è esente da bolli e imposte.

○ **Modifiche all'art. 116 TUSP – Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio**

Le modifiche proposte si rendono necessarie, al fine di uniformare le prassi presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare è opportuno chiarire che, ai fini della disposizione di cui all'art.369 c.p.c. , si considera sufficiente la notifica dell'atto di precetto da parte del difensore di ufficio.

In tal senso depone quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3673/19, con cui si ribadisce che nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività esecutive potenzialmente esperibili, anche in ragione del fatto che il difensore non è tenuto a dimostrare la totale impossidenza dell'assistito.

Art. 113 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio - Testo attuale	Art. 113 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio - Testo modificato
<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.</p>	<p>1. Il compenso e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>1 bis. Il difensore di ufficio dell' imputato insolvente, a corredo dell'istanza di liquidazione per i compensi professionali, avrà cura di depositare:</p> <p>a) copia dei verbali di udienza e copia della sentenza, al fine di dimostrare l'attività svolta;</p> <p>b) prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, e quindi almeno raccomandata a/r con annessa nota spese, copia del decreto ingiuntivo e copia dell'atto di precetto.</p> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.</p>

- **Modifiche all'art. 117 TUSP. (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)**

Si propone di modificare il testo di cui all'art.117 attraverso l'inserimento dei commi 1 bis e 1 ter. Con tale modifica infatti, si vuol fornire una definizione normativa “*all'irreperibile di fatto*”, soggetto ormai riconosciuto dalla giurisprudenza ma che, non ha un preciso riferimento normativo. Nei casi in cui, infatti, nel corso del procedimento non sia intervenuto un decreto di irreperibilità ed il soggetto(l'imputato) risulti solamente irreperibile “di fatto”, è impossibile per il difensore d'ufficio rintracciare l'assistito e agire per recuperare il credito professionale. E' dunque necessario prevedere una definizione normativa che non costringa il difensore ad eseguire ricerche assurde e improponibili (oltre che, a volte, costose) al fine di rintracciare il proprio assistito ed evitare che nei fori si attuino prassi divergenti.

Art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) – Testo attuale	Art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) — Testo modificato
<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>	<p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p><i>Ibis. La persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato</i></p>

<p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.</p>	<p><i>si considera irreperibile “di fatto” qualora il difensore di ufficio abbia prodotto il certificato negativo del DAP, ed il certificato anagrafico negativo dall’ultimo Comune di residenza conosciuto.</i></p> <p><i>ITer. Il difensore di ufficio dell'imputato di fatto irreperibile, a corredo dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali, avrà cura di depositare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>copia dei verbali di udienza e copia della sentenza al fine di dimostrare l'attività svolta;</i> • <i>prova documentale della irreperibilità di fatto, e quindi raccomandata a/r inviata al domicilio eletto e/o alla residenza in atti attestante l'irreperibilità dell'imputato o che lo stesso è sconosciuto all'indirizzo;</i> • <i>Certificato di detenzione richiesto al DAP, con esito negativo.</i> • <i>Certificato attestante l'ultima residenza conosciuta dal beneficiario.</i> <p>2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.</p>
--	--

◦ **Modifiche Art. 120 TUSP – Ambito di applicabilità**

Si propone la seguente modifica in quanto la disposizione non è in armonia con quanto disposto dall'art. 24 della Costituzione laddove non prevede la “riviviscenza” con effetto retroattivo del beneficio, in caso di accoglimento, anche parziale dell’impugnazione.

<i>Art. 120 - Ambito di applicabilità– Testo attuale</i>	<i>Art. 120 - Ambito di applicabilità– Testo modificato</i>
<p>1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p>	<p>1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p> <p>2. In caso di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione, il beneficio si considera operante con efficacia retroattiva al momento della proposizione dell’impugnazione.</p>

◦ **Modifiche Art. 124 TUSP – Organo competente a ricevere l'istanza**

In armonia con quanto già rappresentato in precedenza riguardo la necessità di digitalizzare l'intera procedura afferente il Patrocinio a spese dello Stato si propone di modificare il testo di cui all'art. 124.

<i>Art. 124 – Organo competente a ricevere l'istanza– Testo attuale</i>	<i>Art. 124 - Organo competente a ricevere l'istanza– Testo modificato</i>
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.	1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, al consiglio dell'ordine degli avvocati competenti, esclusivamente in modalità telematica.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.	2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

• **Modifiche art. 130 e 131 TUSP (Compensi ed esclusioni)**

Come già motivato, riguardo la proposta di abrogazione dell'art. 94 TUSP, si ritiene che sia assolutamente iniquo e lesivo del diritto di difesa, prevedere una riduzione dei compensi professionali, per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al beneficio.

Non deve infatti dimenticarsi che il compenso del professionista, indipendentemente dal contesto in cui egli presti la sua opera, va sempre ancorato al canone costituzionale di cui all'Art. 36 che prevede “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” e in ogni caso “dignitosa”. In questo senso, d'altronde, si è orientato il legislatore introducendo il c.d. “equo compenso”, il quale, indipendentemente dall’ambito specifico di applicazione della legge istitutiva, è stato considerato dalla giurisprudenza espressione di un principio generale e immanente nell’ordinamento peraltro anche esplicitato in specifiche previsioni di legge.

<i>Art. 130 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)- Testo attuale</i>	<i>Art. 130 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)- Testo modificato</i>
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.	-Abrogato-

- Modifiche all'art. 130bis TUSP - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.

Si propone una modifica al comma 1 nella parte in cui si intende inserire il riconoscimento al difensore della fase di studio della controversia quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, in quanto l'attività di studio della controversia è stata comunque espletata dal professionista.

<i>Art. 130bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)- Testo attuale</i>	<i>Art. 130bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)- Testo modificato</i>
<p>1 Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.</p> <p>2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>	<p>1 Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è liquidato unicamente il compenso relativo alla fase di studio della controversia.</p> <p>2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>

- Modifiche all'art. 131 TUSP. (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

Si propone una modifica al comma 4, lettera a) al fine di inserire il riconoscimento al difensore delle spese di viaggio e indennità di trasferta. In mancanza di ciò l'imputato si troverebbe *de facto* senza la possibilità di nominare il suo difensore di fiducia, in quanto l'avvocato potrà difficilmente accettare un mandato in altra sede, magari lontana, qualora debba sopportare le spese di trasferimento e di trasferta.

<i>Art. 131 Effetti dell'ammissione al patrocinio- Testo attuale</i>	<i>Art. 131 Effetti dell'ammissione al patrocinio- Testo modificato</i>
<p>1 Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese prenotate a debito:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;</p> <p>b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;</p>	<p>1 Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p> <p>2. Sono spese prenotate a debito:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;</p> <p>b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;</p> <p>c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel</p>

<p>c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</p> <p>d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p> <p>e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>f) i diritti di copia.</p> <p>3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.</p> <p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;</p> <p>b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p> <p>5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.</p>	<p>processo civile;</p> <p>d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p> <p>e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>f) i diritti di copia.</p> <p>3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.</p> <p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, nonché le indennità e le spese di viaggio spettanti agli stessi;</p> <p>b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p> <p>5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.</p>
---	--

- **Introduzione dell'art. 272-bis TUSP in materia di diritti di copia e modifica dell'art. 273 per il diritto di certificato**

Sempre per coerenza sistematica, è opportuno introdurre, come norma di chiusura nella parte IX, Capo II, l'art. 272-bis specificando che sono esenti dai diritti di copia i procedimenti richiamati dall'art. 10, nonché il rilascio delle copie esecutive in modalità telematica ex art. 23, comma 9-bis, D.L. 137/2020.

Art. 272-bis Non esistente	Art. 272-bis Esenzione dal diritto di copia in casi speciali
	<p>1. Sono esenti dai diritti di copia tutti i procedimenti richiamati all'art. 10 del presente Testo Unico.</p> <p>2. Sono esenti dai diritti di copia il rilascio delle copie esecutive in modalità telematica ex art. 23, comma 9-bis, D.L. 137/2020.</p>

Art. 273 (Diritto di Certificato) Testo attuale	Art. 273 (Diritto di Certificato) Testo modificato
<p>1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:</p> <p>a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92;</p> <p>b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92.</p>	<p>1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:</p> <p>a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92;</p> <p>b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92;</p> <p>c) sono esenti dal pagamento dei diritti di certificato i procedimenti di cui all'art. 10 del presente Testo Unico;</p> <p>d) la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esente dal pagamento dei diritti di certificato nel procedimento per cui gode del beneficio.</p>
